

Decreto di inammissibilità n. cronol. 2143/2026 del 27/07/2026
RG n. 2163/2025



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale civile di Venezia, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- 1) dott.ssa Innocenza Vono Presidente
- 2) dott.ssa Chiara Campagner Giudice rel.
- 3) dott. Fabio Doro Giudice

Nel procedimento iscritto al n. 2163/25 V.G. promosso da:

Laura BROLESE, con l'avv. Roberto Nevoni del Foro di Padova

-ricorrente

nei confronti di

ADRIATIC HOLDING s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giovanni Barbini del Foro di Padova

-resistente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La ricorrente Lara Brolese ha ricorso al Tribunale di Venezia per la nomina di un esperto incaricato di determinare il valore della propria partecipazione sociale a seguito dell'esercizio del diritto di recesso dalla società Adriatic Holding S.r.l., già Adriatic di Brolese Simone e C. s.n.c..

La ricorrente ha esposto di essere stata titolare di una quota del capitale sociale della società di persone Adriatic pari ad € 688,62 e che, con atto del 30 ottobre 2024 iscritto al Registro delle Imprese l'11 novembre 2024, la società si era trasformata in società a responsabilità limitata assumendo l'attuale denominazione.

Poiché ella non aveva partecipato né approvato la deliberazione di trasformazione, aveva esercitato il diritto di recesso mediante apposita comunicazione alla società pervenuta il 15.11.2024. Successivamente, l'amministratore unico le aveva comunicato che il valore di liquidazione della quota era stato stimato in euro 400.000,00.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d55194b079f1854f1a3



Decreto di inammissibilità n. cronol. 2143/2026 del 27/07/2026
RG n. 2163/2025

La ricorrente ha contestato tale valutazione, manifestando il proprio dissenso in ordine all'importo indicato dalla società.

A sostegno della domanda ha richiamato l'orientamento notarile secondo cui, quando il recesso e la liquidazione intervengono successivamente all'iscrizione della trasformazione nel Registro delle Imprese, trova applicazione la disciplina della società risultante dalla trasformazione e, quindi, l'art. 2473 c.c.

La ricorrente ha evidenziato che l'art. 2473, comma 3, c.c. attribuisce al socio receduto il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in misura corrispondente al valore di mercato della quota al momento della dichiarazione di recesso e domanda, in caso di disaccordo, la determinazione del valore a un esperto nominato dal tribunale.

Ha inoltre rilevato che anche lo statuto sociale prevede la nomina di un esperto da parte del Presidente del Tribunale quando le parti non raggiungono un accordo sul valore della partecipazione.

Quanto al termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2473, comma 4, c.c. per il rimborso delle partecipazioni del socio receduto, la ricorrente ha osservato che il decorso di tale termine non preclude la proposizione dell'istanza di nomina dell'esperto.

In via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto tardiva l'istanza, la ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ex art. 155, comma 2, c.p.c., deducendo che la società le aveva comunicato il valore di liquidazione soltanto il 30 aprile 2025.

Sulla base di tali premesse, Lara Brolese ha concluso chiedendo al Tribunale, previa rimessione in termini, ove necessario, di nominare un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c. e delle corrispondenti clausole statutarie per determinare il valore della quota detenuta nella Adriatic Holding S.r.l. e di porre le spese della procedura a carico della società.

Si è costituita la resistente Adriatic Holding S.r.l., deducendo che il recesso conseguente alla trasformazione avrebbe dovuto essere regolato dalla disciplina applicabile alla società anteriormente alla trasformazione, ossia quella della società in nome collettivo, con conseguente devoluzione delle eventuali controversie sulla liquidazione della quota al giudizio ordinario davanti al Tribunale di Rovigo.

La resistente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Venezia, deducendo che gli artt. 2289 e 2293 c.c. disciplinano il recesso del socio di società di persone e non contemplano la nomina di un esperto per la determinazione del valore della partecipazione.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: C.A DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c0c0c554d55194b479f1854f1a3



Decreto di inammissibilità n. cronol. 2143/2026 del 27/07/2026
RG n. 2163/2025

Ha quindi sostenuto che il foro territorialmente competente coincidesse con il Tribunale di Rovigo, luogo della sede sociale.

In via subordinata, la resistente ha affermato che lo statuto sociale aveva introdotto una disciplina convenzionale derogatoria dell'art. 2473 c.c., attribuendo al Presidente del Tribunale del luogo della sede sociale il potere di nominare l'esperto incaricato di determinare il valore della quota. Da tale previsione la resistente ha fatto discendere l'incompetenza del giudice adito e la competenza esclusiva del Presidente del Tribunale di Rovigo.

Ha, inoltre, richiamato la clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello statuto, sostenendo, in ulteriore subordine, la competenza arbitrale.

La resistente ha altresì eccepito l'improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assumendo che la controversia dovesse essere ricondotta all'ambito delle società di persone, materia per la quale il legislatore prescrive il previo tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità.

Quanto alla tempestività dell'azione, la resistente ha sostenuto che Lara Brolese aveva proposto il ricorso tardivamente e che non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini.

Nel merito, la resistente ha contestato la sussistenza del presupposto del "disaccordo" richiesto per la nomina dell'esperto.

Ha sostenuto che Lara Brolese non aveva intrapreso alcuna effettiva trattativa finalizzata alla definizione consensuale del valore della partecipazione, limitandosi a contestare genericamente la valutazione comunicata dalla società e instaurando il giudizio immediatamente dopo tale contestazione. Secondo la resistente, tale condotta dimostrava l'assenza di una reale volontà negoziale e configurava un uso abusivo dello strumento processuale.

La resistente ha inoltre affermato che la ricorrente aveva ricevuto la perizia estimativa predisposta in vista della trasformazione già nel settembre 2024 e che, nonostante ciò, non aveva formulato contestazioni per diversi mesi né aveva impugnato l'operazione di trasformazione.

Con riguardo alla quantificazione della quota, la resistente ha sostenuto la correttezza del valore di euro 400.000,00 comunicato il 28 aprile 2025.

La resistente ha infine contestato le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, sostenendo che Lara Brolese aveva già avuto piena disponibilità della documentazione sociale e aveva partecipato direttamente all'amministrazione della società, disponendo già della documentazione

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: C.A.D. FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c0c0554d55194b4791b5411a3



Decreto di inammissibilità n. cronol. 2143/2026 del 27/07/2026
RG n. 2163/2025

Sulla base di tali argomentazioni, Adriatic Holding S.r.l. ha concluso chiedendo, in via principale, la declaratoria di incompetenza o improcedibilità, inammissibilità o nullità del ricorso; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda di nomina dell'esperto e l'accertamento della correttezza della valutazione della quota già comunicata alla socia receduta, con condanna della ricorrente alle spese del procedimento e, in subordine, anche alle spese relative all'eventuale esperto nominato.

Il ricorso è inammissibile per i motivi che si espongono.

La disciplina applicabile alla liquidazione della quota del socio che ha esercitato il recesso in occasione della trasformazione societaria coincide con quella vigente anteriormente alla trasformazione. Infatti, «la disciplina applicabile in caso di trasformazione non può che essere quella della società ante trasformazione, (...) in quanto sarebbe contraddittorio, nonché contrario alla buona fede, applicare la nuova disciplina imponendo al socio dissenziente che ha diritto al recesso di esserne comunque assoggettato» (Cass. 12 novembre 2018, n. 28987).

L'esercizio del recesso e la conseguente liquidazione della quota costituiscono il momento conclusivo dell'esecuzione del contratto sociale limitatamente al socio che scioglie anticipatamente il proprio vincolo con la società.

I diritti allo scioglimento del rapporto e alla liquidazione della partecipazione trovano quindi fondamento nel rapporto sociale pregresso e continuano a essere disciplinati dalle norme che lo regolavano originariamente (Tribunale di Milano, sentenza n. 10728 del 14 novembre 2019).

Il recesso costituisce, infatti, nelle società di persone un atto unilaterale recettizio soggetto all'art. 1334 c.c. e produce effetto nel momento in cui la relativa dichiarazione perviene alla società. Da quel momento il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio recedente, il quale perde la qualità di socio, cessa di rispondere delle future obbligazioni sociali e acquista un diritto di credito nei confronti della società per la liquidazione della propria quota.

Poiché lo scioglimento del rapporto opera dal momento in cui la società riceve la dichiarazione di recesso, tutte le vicende successive della società risultano inopponibili al socio receduto. Di conseguenza, il mutamento dell'assetto organizzativo e la successiva trasformazione della società di persone in società di capitali restano irrilevanti nei suoi confronti.

Il socio receduto assume infatti la posizione di terzo creditore rispetto alla società risultante dalla trasformazione e non partecipa più al rapporto societario che prosegue nella nuova forma organizzativa (Cass. civ., n. 21036 del 2017).

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: C.A.D. FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial# 248c0c0554d55194b479f1654f1a3



Decreto di inammissibilità n. cronol. 2143/2026 del 27/07/2026
RG n. 2163/2025

Il diritto del socio a ottenere il rimborso della partecipazione deriva direttamente dall'esercizio del recesso; pertanto, la liquidazione della quota resta assoggettata alla stessa disciplina che governa il recesso e, nel caso di specie, alle disposizioni del codice civile in materia di società di persone (Tribunale di Palermo, sentenza n. 1876 del 20 marzo 2024).

La soluzione opposta determinerebbe un risultato irragionevole, poiché costringerebbe il socio a uscire da una società alla quale aveva aderito sulla base di un determinato modello organizzativo secondo regole che appartengono a una diversa struttura societaria, non voluta dal socio stesso e anzi posta a fondamento della sua decisione di recedere (Tribunale di Napoli, 10 dicembre 2025).

L'esclusione sia della disciplina legale, sia della disciplina statutaria della società risultante dalla trasformazione comporta che il procedimento di liquidazione della quota non possa seguire il modello previsto dall'art. 2473 c.c.

Occorre invece fare riferimento alla disciplina propria della società originaria e, quindi, nel caso di specie, alle disposizioni dettate dagli artt. 2289, 2293 c.c., che non contemplano alcun procedimento di determinazione del valore mediante terzo esperto, ma devolvono le eventuali controversie sulla liquidazione della quota al giudizio di cognizione ordinaria.

Né l'interprete può applicare analogicamente l'art. 2473 c.c., poiché il recesso nelle società di persone trova una compiuta regolamentazione normativa e non presenta alcuna lacuna suscettibile di integrazione analogica. Del resto, il diritto di recesso assume caratteristiche differenti a seconda del tipo sociale di riferimento, in ragione del diverso coinvolgimento del socio nella vita della società e del diverso rischio economico connesso alla partecipazione.

Compensa le spese di lite, in quanto la questione in ordine all'applicabilità della disciplina ante o post trasformazione costituisce questione controversa in dottrina e giurisprudenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2026

Il Presidente
dott.ssa Innocenza Vono

Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Campagner

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: C.A. DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c0c0554d55194b479f1654f1a3



Decreto di inammissibilità n. cronol. 2143/2026 del 27/07/2026
RG n. 2163/2025

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c0554d55194bd79f1854f1a3

